

# Decreto Dirigenziale n. 119 del 31/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

# Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "SA.MI. FRUTTA" S.A.S. . ATTIVITA': LAVORAZIONE CILIEGIE. SEDE OPERATIVA: SPERONE, VIA COMUNALE SANTA, S. N. .

## IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0055376 del 22 gennaio 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE CILIEGIE, sito in Sperone, via Comunale Santa, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  - a) ciclo produttivo;
  - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

#### CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n.
  286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  - a) è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i–ter*" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.; b) risulta in esercizio anche se in assenza della prescritta e preventiva autorizzazione;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0110928 del 09 febbraio 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 5 marzo, deserta e nuovamente fissata al 26 marzo;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, la Conferenza di Servizi ha adottato la propria decisione non favorevole, per l'insufficienza della documentazione presentata;
- CHE di ciò si è data notizia al gestore con prot. n. 0438467 del 20 maggio 2009, contestualmente al preavviso di diniego, assegnando (ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.) il termine di gg. 10 ai fini della presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento amministrativo;
- CHE ricevuti atti integrativi al prot. n. 0488657 del 4 giugno 2009 (nonché al prot. n. 0529561 del successivo 16 giugno e, ancora al prot. n. 0543083 del 19 giugno), riapertosi il procedimento sulla scorta di tale documentazione, con nota prot. n. 0512181 in data 11 giugno 2009 si è riconvocata Conferenza di Servizi per il 16 luglio 2009;
- CHE in tale seduta, ancorché deserta per mancanza del quorum, nell'esprimere parere favorevole l'A.R.P.A.C. prescriveva, tuttavia, l'adozione della miglior tecnologia disponibile per l'abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dalla preparazione di soluzione con metabisolfito;
- CHE con nota prot. n. 0659419 del 21 luglio 2009 si è proceduto a richiederne al gestore apposita relazione tecnica, debitamente vidimata dall'A.R.P.A.C., assegnando per tale adempimento un termine di trenta giorni, al fine di consentire l'emissione del provvedimento autorizzativo;
- CHE sulla scorta di tale elaborato, acquisito al prot. n. 0765894 del 7 settembre 2009, con nota prot. n. 0786615 del 14 settembre 2009 si è fissata al 15 ottobre (in via definitiva, data la non ulteriore procrastinabilità del procedimento amministrativo) la successiva seduta, di nuovo deserta per mancanza del quorum;
- CHE con nota prot. n. 0907490 del 22 ottobre 2009 (e sollecito prot. n. 0176635 del 26 febbraio 2010), ritenendo doversi emettere alla stregua di atti e pareri comunque acquisiti il provvedimento finale, ne subordinava l'adozione alla presentazione di grafico (vidimato dall'A.S.L. e dall'A.R.P.A.C.) riportante rappresentazione dei sistemi d'abbattimento aziendali, così dando regolare esecuzione al verbale della precedente seduta;
- CHE detto grafico è stato acquisito al prot. n. 0318491 del 20 aprile 2011, debitamente validato

dall'A.R.P.A.C. ma non dall'A.S.L., che in via breve ha comunicato di non ritenersi intestataria di competenze riferite alla specifica materia delle tecnologie per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0324016 del 21 aprile 2011;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0375673 del 12 maggio 2011 copia della ricevuta di versamento, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 1.042,61 (euro milleguarantadue/61);

## RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE CILIEGIE, sito in Sperone, via Comunale Santa, s. n.:

## VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

#### **DECRETA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "S.A.M.I. FRUTTA" S.A.S., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE CILIEGIE, sito in Sperone, via Comunale Santa, s. n.:
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle sequenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati:
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità

- dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
  - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
  - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
  - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo, unitamente a documentazione riguardante lo smaltimento dei fanghi provenienti dal pretrattamento delle acque di processo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio dello stabilimento;
- 6) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
  - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
  - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale:
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato:
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "S.A.M.I. FRUTTA" S.A.S., sede di Sperone, via Comunale Santa, s. n.;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sperone, all'Amministrazione Provinciale di Avellino,

- all'A.S.L. di Avellino (sede legale), all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Michele Palmieri)